

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDATION SANA

I. PREAMBOLO

Con il trasferimento dell'attività assicurativa operativa ad Helsana e alle sue società affiliate, l'Associazione Helvetia ha abbandonato la sua originaria funzione diretta di Cassa malati. Nella sua posizione di azionista di maggioranza di Helsana continua ad esercitare la sua influenza sull'attività di assicurazione malattia. Con l'apporto dei suoi attivi e passivi nella Fondazione, l'Associazione Helvetia intende perseguire il suo scopo di garantire nel tempo il mantenimento e la promozione di un'importante assicurazione malattia sociale svizzera e di renderla indipendente dall'adesione associativa.

II. NOME, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1 NOME E SEDE

¹ Con la ragione sociale „Fondation Sana“ viene costituita una Fondazione con sede a Berna, ai sensi dell'art. 80 e ssgg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 SCOPO

¹ La Fondazione si impegna a favore di un settore sanitario pubblico ben strutturato.

² La Fondazione può aiutare in maniera finalizzata gli assicurati di Helsana bisognosi o che necessitano per altri motivi di sostegno nell'ambito sanitario. Può inoltre erogare prestazioni promozionali in tutto il settore della sanità – incluso ricerca, insegnamento e prevenzione – e conferire premi sanitari.

³ La Fondazione detiene e gestisce una partecipazione al capitale di Helsana allo scopo di garantire la stabilità e la continuità dell'impresa. Può assumere partecipazioni in altre imprese e detenere investimenti.

⁴ La Fondazione ha carattere di pubblica utilità e non persegue scopi di lucro. Accumula riserve che in caso di prolungata mancanza del flusso di fondi derivanti dai ricavi le permettono di continuare ad adempiere allo scopo della Fondazione.

Art. 3 PATRIMONIO

¹ L'Associazione Helvetia in liquidazione, non iscritta nel Registro di commercio, con sede a Zurigo, devolve quale patrimonio della Fondazione, in conformità al contratto di cessione del 26.11.2004 e al bilancio al 30.09.2004 in base al quale gli attivi ripresi ammontano a CHF 56'840'750.01 e i passivi ripresi a CHF 1'531'113.60, tutti i suoi attivi e passivi con un'eccedenza attiva di CHF 55'309'636,41.

² Ulteriori elargizioni alla Fondazione sono possibili in ogni momento.

³ Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito secondo riconosciuti principi commerciali.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE

¹ Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione
- il Comitato del Consiglio di fondazione
- l'Ufficio di revisione

A. CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Art. 5 COMPOSIZIONE

¹ Il Consiglio di fondazione è costituito da almeno 15, ma al massimo 40 persone fisiche. I membri del Consiglio di fondazione devono, di norma, essere assicurati presso Helsana; sulle eccezioni statuisce il Consiglio di fondazione.

² Nel Consiglio di fondazione possono essere elette persone che per la loro attitudine e il loro precedente impegno sono in sintonia con lo scopo della Fondazione, per esempio persone che sono o sono state attive nel settore sanitario in generale, nella ricerca e nell'insegnamento, nel settore dell'economia finanziaria e assicurativa, nella prevenzione, rappresentanti di clienti e di gruppi di clienti di Helsana e al massimo 2 persone in veste di rappresentanti del personale di Helsana.

³ Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza delle grandi regioni e delle regioni linguistiche svizzere in rapporto all'effettivo degli assicurati.

⁴ Ad eccezione dei rappresentanti del personale, i membri del Consiglio di fondazione non possono svolgere attività operative nell'ambito di Helsana o in una delle sue società affiliate.

Art. 6 COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO

¹ La costituzione e il completamento del Consiglio di fondazione è autonoma.

² Il Consiglio di fondazione nomina un Presidente e un Vicepresidente scelti tra i suoi membri. Il Presidente è nello stesso tempo Presidente del Comitato del Consiglio di fondazione e non può svolgere alcuna funzione in Helsana.

Art. 7 DURATA DEL MANDATO

¹ La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di quattro anni; la rielezione è possibile.

² Il Consiglio di fondazione viene rinnovato dai suoi membri in carica alla fine di ogni mandato. Se membri del Consiglio di fondazione si ritirano prima della fine del mandato e si procede ad elezioni sostitutive, i nuovi membri nominati riprendono il mandato di quelli dimissionari.

³ La revoca del mandato di Consigliere di fondazione per gravi motivi è possibile in ogni momento. Sussiste un motivo grave in particolare quando il membro in questione non ottempera ai propri doveri nei confronti della Fondazione oppure non è più in grado di esercitare debitamente il suo mandato.

⁴ In merito alla revoca del mandato di membri del Consiglio di fondazione, esso delibera con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.

Art. 8 ASSEMBLEA DEI CONSIGLIERI DI FONDAZIONE

¹ L'Assemblea ordinaria dei Consiglieri di fondazione ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio; le Assemblee straordinarie possono essere convocate a seconda della necessità.

² La convocazione delle Assemblee è disciplinata nel Regolamento d'organizzazione.

Art. 9 DELIBERA

¹ Il Consiglio di fondazione può deliberare quando è presente la maggioranza dei Consiglieri di fondazione. Le delibere e le nomine hanno luogo a maggioranza semplice, a meno che non sia richiesta la maggioranza qualificata in questo Atto costitutivo e nei Regolamenti della Fondazione. In caso di parità dei voti, decide il Presidente. Viene steso un verbale su assemblee, delibere e nomine.

² Le ulteriori modalità di delibera sono disciplinate nel Regolamento d'organizzazione.

Art. 10 COMPETENZE

¹ Il massimo organo della Fondazione è il Consiglio di fondazione. Ad esso spettano tutti i poteri che questo atto esecutivo e i Regolamenti della Fondazione non attribuiscono esplicitamente ad un altro organo. Il Consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti:

- definizione dell'organizzazione della Fondazione, emissione e modifica dei Regolamenti (art. 18 cpv. 1 e 2);
- nomina e revoca dei membri del Consiglio di fondazione, del Presidente e del Vicepresidente;
- nomina e revoca dei membri del Comitato del Consiglio di fondazione;
- nomina dell'Ufficio di revisione;
- approvazione del rapporto di gestione e del conto d'esercizio;
- presa d'atto del rapporto dei revisori;
- controllo dell'attività di gestione di Helsana, in particolare tramite l'esercizio del diritto di voto all'Assemblea generale di Helsana, la presa di posizione sul rapporto di gestione e sul conto d'esercizio di Helsana e la nomina dei candidati per il Consiglio d'amministrazione di Helsana da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea generale;
- approvazione dell'operato dei membri del Comitato del Consiglio di fondazione;
- richiesta di modifica dell'Atto costitutivo della Fondazione;
- richiesta di scioglimento della Fondazione.

² Ulteriori compiti del Consiglio di fondazione sono disciplinati nel Regolamento d'organizzazione.

B. IL COMITATO DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Art. 11 COMPOSIZIONE

¹ Il Comitato del Consiglio di fondazione è costituito dal Presidente del Consiglio di fondazione e da quattro – sei altri membri del Consiglio di fondazione. Le regioni linguistiche devono essere rappresentate. Il Consiglio di fondazione definisce in un Regolamento le remunerazioni dei membri del Comitato del Consiglio di fondazione.

Art. 12 COSTITUZIONE

¹ Ad eccezione del Presidente, il Comitato del Consiglio di fondazione si autocostruisce. Designa un Vicepresidente e nomina un Segretario che non deve far parte del Comitato del Consiglio di fondazione.

Art. 13 SEDUTE

¹ Le sedute del Comitato del Consiglio di fondazione hanno luogo ogni qualvolta il disbrigo degli affari lo esige oppure su richiesta di due dei suoi membri.

Art. 14 DELIBERA

¹ Il Comitato del Consiglio di fondazione può deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, decide il Presidente. Viene steso un verbale su sedute e delibere.

² In casi urgenti le delibere possono essere prese mediante lettera circolare, a condizione che due membri non richiedano la discussione verbale.

Art. 15 COMPETENZE

¹ Il Comitato del Consiglio di fondazione può deliberare su tutte le questioni che non sono attribuite al Consiglio di fondazione. Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti:

- direzione generale della Fondazione ed emissione delle direttive necessarie nell'ambito degli scopi stabiliti dalla Fondazione e degli obiettivi definiti dal Consiglio di fondazione;
- definizione dei principi per la contabilità, la pianificazione finanziaria e il controllo finanziario;
- nomina e revoca delle persone che si occupano della gestione operativa e della relativa vigilanza;
- allestimento del rapporto di gestione;
- preparazione e attuazione delle Assemblee e delle elezioni del Consiglio di fondazione come pure della messa in esecuzione delle sue delibere;
- emissione e modifica dei Regolamenti nell'ambito delle sue competenze (art. 18 cpv. 3).

² Ulteriori compiti del Comitato del Consiglio di fondazione sono disciplinati nel Regolamento d'organizzazione.

³ Il Comitato del Consiglio di fondazione può delegare tutta o in parte la gestione operativa a singoli membri o a terzi. Il Comitato è tenuto a fornire ai suoi membri un adeguato resoconto.

⁴ In tal caso, il Comitato emette un Regolamento per la gestione operativa in cui sono disciplinati i compiti delegati, gli uffici competenti e le modalità d'informazione. Può emettere un capitolato d'onori per il Segretario.

⁵ Se la gestione operativa non è stata delegata ad altri, la sua attività compete congiuntamente a tutti i membri del Comitato del Consiglio di fondazione.

C. L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 16 UFFICIO DI REVISIONE

¹ Il Consiglio di fondazione nomina un Ufficio esterno indipendente di revisione, che deve verificare annualmente la contabilità della Fondazione e sottoporre al Consiglio di fondazione un rapporto dettagliato sulle verifiche effettuate, con le relative raccomandazioni. Deve inoltre controllare il rispetto delle disposizioni degli Statuti (Atto costitutivo e Regolamento/i della Fondazione) e dello scopo della Fondazione.

² Nell'esecuzione del suo mandato, l'Ufficio di revisione è tenuto a comunicare al Consiglio di fondazione le eventuali carenze riscontrate. Se queste carenze non vengono eliminate entro un termine ragionevole, l'Ufficio di revisione deve, se del caso, informare l'autorità di vigilanza.

D. RESPONSABILITÀ

Art. 17 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

¹ Tutte le persone che operano nell'ambito dell'amministrazione, della gestione operativa o della revisione della Fondazione sono responsabili dei danni causati dalla violazione intenzionale o colposa dei loro doveri.

² Se più persone sono tenute al risarcimento del danno, ognuna di loro è responsabile in solido nei confronti delle altre, nella misura in cui il danno è loro imputabile personalmente in base alla propria colpa e alle circostanze.

E. REGOLAMENTI

Art. 18 REGOLAMENTI

¹ Il Consiglio di fondazione emette i seguenti Regolamenti:

- Regolamento concernente le modalità dell'impiego dei mezzi in relazione alla loro destinazione;
- Regolamento d'organizzazione;
- Regolamento concernente l'indennità dei membri del Comitato del Consiglio di fondazione, dei Consiglieri di fondazione e delle altre persone a cui vengono affidate particolari competenze.

² Il Consiglio di fondazione può emettere ulteriori Regolamenti. Incarica il Comitato del Consiglio di fondazione di elaborare le bozze degli stessi e delle proposte di modifica.

³ Il Comitato del Consiglio di fondazione può emettere di per sé altri Regolamenti.

⁴ I Regolamenti possono essere modificati in ogni momento nell'ambito delle norme di legge e dell'Atto costitutivo della Fondazione. Le emissioni e le modifiche devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.

IV. MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE E SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE

Art. 19 MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE

¹ Il Consiglio di fondazione ha il diritto, con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri, di richiedere alla competente autorità di vigilanza modifiche dell'Atto costitutivo della Fondazione ai sensi degli art. 85/86 del CC.

Art. 20 SCIoglIMENTO

¹ La durata della Fondazione è illimitata.

² Uno scioglimento della Fondazione può aver luogo solo per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e solo con l'assenso dell'autorità di vigilanza, con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri del Consiglio di fondazione.

³ In caso di scioglimento, il Consiglio di fondazione trasferisce integralmente il patrimonio ancora esistente ad una fondazione che persegue finalità simili e che per la sua caratteristica di ente di pubblica utilità è esente da imposte oppure ad un'istituzione che opera nell'ambito dell'assicurazione malattia sociale.

V. REGISTRO DI COMMERCIO

Art. 21 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO

¹ Questa Fondazione viene iscritta nel Registro di commercio.

VI. ENTRATA IN VIGORE

Art. 22 ENTRATA IN VIGORE

¹ Questi Statuti sono stati approvati dal Consiglio di fondazione nella sua seduta ordinaria del 24 marzo 2010 e modificati durante quella del 5 aprile 2013 (art. 2, 5 e 20). Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione della vigilanza sulle fondazioni. Sostituiscono gli Statuti del 17 marzo 2006.

Fondation Sana

Il Presidente

Il Segretario

Dr. Hans Naef

Dr. Lorenz Hirt

Berna, 05.04.2013